

OGGETTO: parere congruità notula Dottoressa ██████████

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	A	MOSCARILLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	A	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	A

Presidente: Maria Antonietta Gulino**Segretario: Rossella Capecchi****Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana**

- Vista la domanda corredata da allegati presentata in data 12/07/2021 prot. 4038, dalla dott.ssa ██████████ iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana al numero ██████████, concernente le prestazioni professionali rese in favore del sig. ██████████ per 12 (dodici) sedute di psicoterapia individuale da giugno 2020 a ottobre 2020;
- Visto l'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile;
- Visto l'art. 28 lettera g) della legge n. 56 dell'18/02/89;
- Visto il D.M. 19 luglio 2016, n. 165 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
- Preso atto che la Dott.ssa ██████████ ha sottoscritto con il paziente un accordo nel quale era stato pattuito un compenso alla prestazione in forma scritta come stabilito dall'art. 1, comma 150 della Legge 4 agosto 2017, n. 124;
- Considerato che nella documentazione prodotta, con la domanda di parere di congruità dalla Dott.ssa ██████████, si evince che fosse stata pattuita la somma di ogni seduta per euro 70,00 (settanta/00);
- Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (fra tutte Cass. Civile Sez. 2 Sent. Num. 26065 Anno 2016) secondo il quale, in tema di compenso per prestazioni professionali, non è affatto vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, e il parere del Consiglio dell'Ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova ex se l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta congrua non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (Cass. Civile Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 04/04/2003);
- Considerato che la dottoressa allega la fattura di euro 823,53 oltre contributo previdenziale e bollo
- In accoglimento dell'istanza

dichiara congruo

L'onorario per la prestazione di psicoterapia di euro 70,00 (settanta/00) all'ora oltre Cap 2% come da notula prodotta in atti.

Si rilascia il presente parere su richiesta dell'interessato, per i soli usi di legge, compresi quelli di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Allegata alla presente delibera: progetto di notula (pp. 1) e sintetica relazione della Dott.ssa [REDACTED] (pp. 1).

PRESENTI: 12	VOTANTI:12	FAVOREVOLI: 12	CONTRARI:	ASTENUTI:
--------------	------------	----------------	-----------	-----------

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)